



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L. 28 febbraio 1985, n.47;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37

VISTA la L. 23 dicembre 1994, n.724;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO l'articolo 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 19.04.2018, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTA la L.R. n. 9 del 08.05.2018 pubblicata nel S.O. n. 2 della G.U.R.S. n. 21 del 11.05.2018;

VISTO il D.A. N° 1980 del 29/8/1978, pubblicato nella G.U.R.S. N° 53 del 09/12/1978, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di San Giovanni la Punta (CT) in data 31/3/1967, (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente l'intero territorio comunale di San Giovanni la Punta (CT);

CONSIDERATO che è stato realizzato, nel comune di **San Giovanni la Punta** (CT) – Via Taranto n. 32 - Foglio di mappa 6 -p.lla 337 :

- *un appartamento destinato a civile abitazione a piano terra e locale garage ai sensi della l.n. 47/85 (sub 2,3);*

da considerarsi abusivi ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. , perché realizzati senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

VISTA la nota prot. n. 9746 del 31.05.2018 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania comunica che il Comune di San Giovanni la Punta ha rilasciato due concessioni edilizie in sanatoria ai sensi della L. n. 47/85, L.r. 37/85, in data 06.10.2017 con protocollo n. 29799 e ai sensi della L. n. 724/94 in data 20/10/2014 con protocollo n. 27092;

VISTA la nota prot. n. 9746 del 31.05.2018 e la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004, con la quale la Soprintendenza di Catania comunica che è stata accertata la compatibilità paesaggistica con nota prot. 10519 del 06.07.1983, facendo presente che le opere di che trattasi, **non** arrecano danno al paesaggio tutelato, e ne subordina il mantenimento al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i. ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro **4.704,78** il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detti valori in misura percentuale del 6% del valore d'estimo dell'unità immobiliare, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico e in Euro **ZERO** il danno causato al paesaggio;

VISTA la nota prot. n. 9745 del 31.05.2018 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha comunicato alle **Sigg.re Bertolo Grazia e Bertolo Rosita Giovanna**, l'avvio del procedimento per la determinazione dell'indennità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997, con le procedure di cui al citato decreto 6137/99, per le opere soggette a condono edilizio;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

